



IL TRIBUNALE DI AREZZO
UFFICIO FALLIMENTARE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

- | | |
|--|---------------------|
| - dott.ssa Alessandra Guerrieri | Presidente |
| - dott. Fabrizio Pieschi | Giudice |
| - dott. Federico Pani | Giudice rel. |

ha emesso la seguente

DECRETO

LETTO

il ricorso, depositato in data 26.9.2020 da WELLNESS CENTER SRL IN LIQUIDAZIONE, con sede in Montevarchi (AR), via Ammiraglio Burzagli n. 231/5 (C.F. 01762700514, n. REA AR-137376), in persona del liquidatore Moretti Luisa, rappresentata e difesa dall'avv. Fausto Benigni, con il quale la predetta società ha proposto una domanda *ex art.* 161, comma 6, l.f., riservandosi di presentare entro un assegnando termine una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo di tale norma).

PRESO ATTO

- che la Cancelleria ha provveduto tempestivamente a chiedere la pubblicazione della domanda nel Registro delle imprese ed a trasmetterla al PM in sede;
- che sono stati prodotti i bilanci relativi agli esercizi 2017, 2018 e 2019 e l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei crediti;
- che parte ricorrente ha prodotto una visura camerale aggiornata e, nei due anni scorsi, non ha presentato altra domanda di preconcordato;

RITENUTO

- che il mancato deposito della delibera di cui all'art. 152 l.f. in questa fase non osti all'ammissibilità del ricorso (cfr. Cass. 20725/2017);
- che non osti alla procedibilità del ricorso neppure la contemporanea pendenza di un'istanza di fallimento (R.G. PREFALL 79/2020) poiché, come chiarito da Cass. SS.UU. 9935/2015, in situazioni consimili, ferma restando la possibilità di compiere la necessaria istruttoria nel procedimento prefallimentare, la declaratoria di fallimento è possibile soltanto quando ricorrono gli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 l.f., e le due procedure (quella prefallimentare e quella di concordato) risultano coordinabili attraverso la loro riunione (che sarà disposta con separato decreto);
- che dalla documentazione sopra richiamata emerga la sussistenza del presupposto soggettivo di fallibilità (superamento delle soglie dimensionali *ex art.* 1 l.f. dai bilanci prodotti) e di quello oggettivo della ricorrenza di uno stato di crisi richiesti per l'accesso alle procedure di concordato preventivo, nonché la competenza di questo Tribunale a decidere sulla domanda trovandosi la sede principale della ricorrente nel Comune di Montevarchi;
- che possa dunque accogliersi la richiesta di concessione di termine, da fissare in concreto, tenuto conto del disposto dell'art. 161 comma 10 l.f., in giorni sessanta, che decorrono dalla data di presentazione della domanda (cfr. Cass. 29740/2018);



- che sia opportuno nominare un (pre)commissario giudiziale ai sensi dell'art. 161, comma 6, terzo periodo, l.f.;

P.Q.M.

Visto l'art. 161, commi 6, 8 e 10, l.f.;

1. assegna alla società ricorrente **termine di sessanta giorni** per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione completa di cui ai commi secondo e terzo di tale norma);

2. nomina nella qualità di (pre)commissario giudiziale la dott.ssa SARA GIALLI che dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.f. e degli altri obblighi sotto indicati;

3. dispone che la ricorrente, entro il 26.10.2020, depositi in cancelleria e trametta al commissario giudiziale una situazione finanziaria aggiornata dell'impresa¹ (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo), corredata da una relazione dettagliata che dia conto dello stato di avanzamento della predisposizione della proposta definitiva (la quale andrà tramessa anche al commissario giudiziale onde consentire le attività di controllo di cui al punto 2);

4. dispone che la ricorrente, entro quindici giorni dall'avvenuta comunicazione del presente decreto, depositi la somma di € 10.000,00 presumibilmente necessaria per effettuare il pagamento del compenso dovuto al commissario giudiziale e per sostenere le altre eventuali spese del procedimento, effettuando il relativo versamento su un conto corrente intestato alla procedura, aperto dal commissario giudiziale, invitando il commissario a segnalare immediatamente l'eventuale mancato rispetto del suddetto termine;

5. rammenta alla parte ricorrente:

- a) che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
- b) che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori se non nei casi previsti dall'art. 182 *quinquies*, comma 5, l.f.;
- c) che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-*bis*, e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-*quinquies* l.f.;
- d) che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-*bis*, 173 e 182-*quinquies* l.f.;
- e) che in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;

¹ A ciascuna situazione dovrà essere allegato l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore a € 5.000,00, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino.



- f) che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;
- g) che il Tribunale dichiarerà inammissibile la proposta qualora dovesse emergere il carattere meramente abusivo della domanda (cfr. nuovamente Cass. SS.UU. 9935/2015);

6. dispone che la Cancelleria provveda tempestivamente a restituire al giudice relatore il fascicolo del procedimento, unitamente ad eventuali fascicoli prefallimentari, non appena la ricorrente avrà depositato la documentazione su cui verte la riserva di successiva presentazione, ovvero, in caso di omesso deposito, alla scadenza del termine di cui sopra;

7. manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione del presente provvedimento alla ricorrente, al P.M. in sede e al Registro delle Imprese e per gli altri adempimenti di rito.

Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 1° ottobre 2020.

Il Giudice relatore
(dott. Federico Pani)

Il Presidente
(dott.ssa Alessandra Guerrieri)

